

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1987

Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La delega al Governo per la emanazione dei testi unici dei principali tributi viene a scadere con il 31 dicembre 1986.

Il Governo ha provveduto alla emanazione del testo unico del registro con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Il Governo ha altresì provveduto — facendo riserva se emanare testi unici distinti per ognuno dei tre tributi IRPEF, IRPEG e ILOR, come previsto dalla legge di delegazione, o un unico testo unico, come consentito dalla medesima legge di delegazione — a trasmettere alla Commissione bicamerale per averne il parere, in data 10 luglio 1985, le norme (articoli 1-85) relative all'IRPEF, in data 15 ottobre 1985, le norme (articoli 86-130) relative all'IRPEG e all'ILOR e, in data

22 luglio 1986, le disposizioni transitorie (articoli 131-139).

La Commissione ha trasmesso il parere in data 29 ottobre 1986 per la parte relativa all'IRPEF (articoli 1-85) e in data 26 novembre 1986 per le altre parti (articoli 86-139). La minoranza della Commissione, esprimendo dissenso dal parere della maggioranza, ha trasmesso un proprio parere.

Il notevole spostamento temporale nella espressione del parere della Commissione ha comportato il necessario rinvio da parte del Governo nella trasmissione degli altri testi alla Commissione.

Si rende quindi indispensabile una ulteriore proroga, che il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento propone al 30 giugno 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, è differito al 30 giugno 1988.

2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare non oltre sessanta giorni dalla data del 30 giugno 1988, saranno apportate ai testi unici già pubblicati e non ancora entrati in vigore le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative emanate entro la stessa data.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 175 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Istituzione dei servizi contabili presso le intendenze di finanza ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.